

Disposizione tecnica di funzionamento n. 8 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Interessi di mora e penale
Riferimenti normativi	Articolo 57, comma 57.1, lettere a) e b), Articolo 65, comma 65.2 e Articolo 69, del Regolamento.

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

1. Premessa

L'Articolo 57, comma 57.1, lettere a) e b), del Regolamento, prevede che la garanzia fideiussoria prestata dagli operatori garantisce anche gli importi dovuti a titolo di interessi di mora e di penale.

L'Articolo 65, comma 65.2, del Regolamento, prevede che nei casi di ritardato pagamento dell'importo dovuto dagli operatori debitori del GME, gli stessi possono far pervenire all'istituto affidatario il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e della penale.

L'articolo 69 del Regolamento prevede che la misura e le modalità di applicazione degli interessi di mora e della penale per il ritardato pagamento, ovvero per il mancato pagamento sono definiti nelle DTF.

2. Interessi di mora e penale

Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore per un numero di giorni pari:

- a) ai giorni di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui all'articolo 65, comma 65.2, del Regolamento;
- b) ai giorni compresi tra il termine previsto dall'articolo 65, comma 65.1, del Regolamento e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

La penale dovuta dall'operatore in caso di ritardato pagamento, ovvero di mancato pagamento è pari all'uno per cento dell'importo dovuto.